


# Esame di Stato 2019



# DECRETO LEGISLATIVO

13 aprile 2017, n. 62

Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera i) della legge 13 luglio 2015, n. 107.

# DECRETO LEGISLATIVO

13 aprile 2017, n. 62

La valutazione

La certificazione

- ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione;
- ha finalità formativa ed educativa;
- concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi;
- documenta lo sviluppo dell'identità personale;
- promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

# La valutazione

è **coerente** con

- l'Offerta Formativa delle istituzioni scolastiche;
- la personalizzazione dei percorsi;
- le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89;

# La valutazione

- è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Inoltre ...

# La valutazione

Le istituzioni scolastiche **partecipano** alle **rilevazioni internazionali e nazionali** dei **livelli di apprendimento** ai fini della **Valutazione del Sistema Nazionale** di istruzione e della **qualità del proprio servizio**.



# DECRETO LEGISLATIVO

13 aprile 2017, n. 62

## La certificazione

L'istituzione scolastica **certifica l'acquisizione** delle **competenze progressivamente acquisite** anche al fine di **favorire l'orientamento** per la **prosecuzione degli studi**.





# DECRETO LEGISLATIVO

13 aprile 2017, n. 62

## L' Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione

# L'Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione

- **Finalità**
- **Organizzazione - Monitoraggio**
- **Ammissione ( Requisiti – Prerequisiti )**
- **Credito scolastico**
- **Commissione**
- **Prove di esame**
- **Esiti**
- **Prove Invalsi**
- **Esame di Stato per studenti con disabilità e DSA**
- **Diploma finale e curriculum dello studente**

## Finalità

L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado:

- **verifica i livelli di apprendimento conseguiti** da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, abilità e competenze proprie di ogni indirizzo di studi, con riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, **anche in funzione orientativa** per il proseguimento degli studi di ordine superiore ovvero per l'inserimento nel mondo del lavoro.

➤ **tiene conto:**

della partecipazione alle **attività di alternanza scuola-lavoro**, dello sviluppo **delle competenze digitali** e del percorso dello studente di cui

[all'art. 1 comma 28, della legge 13 luglio 2015 n. 107](#)

- in relazione al profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi -

➤ **tiene conto:**

**delle attività svolte** nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto

[all'art. 1 del D.L. 1° settembre 2008, n. 137,](#)

convertito, con modificazioni, dalla

[legge 30 ottobre 2008, n. 169](#)

**Le modalità organizzative ed operative per lo svolgimento** degli esami di Stato e degli esami preliminari sono disposte annualmente, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

## Organizzazione - Monitoraggio

Sono assicurate verifiche e monitoraggi sul regolare funzionamento degli istituti statali e paritari e, in particolare, sull'organizzazione e la gestione degli esami di Stato, di idoneità ed integrativi, nonché sulle iniziative organizzativo-didattiche realizzate dalla istituzione scolastica per il recupero delle carenze formative (**nell'ambito della funzione ispettiva**).

# I requisiti per l'ammissione

## candidati interni

Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni le studentesse e gli studenti che **hanno frequentato l'ultimo anno di corso** dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie.



## candidati interni

L'**ammissione** all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal **consiglio di classe**, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato.

È ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249 (**allontanamento dalla comunità scolastica**), la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:

## **candidati interni**

- a. **frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato**, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;
- b. **partecipazione**, durante l'ultimo anno di corso, **alle prove predisposte** dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione: **italiano, matematica e inglese**;

## candidati interni

c. **svolgimento** dell'attività di **alternanza scuola-lavoro** secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso.

Nel caso di candidati che, a seguito di esame di idoneità, siano ammessi al penultimo o all'ultimo anno di corso, le tipologie e i **criteri di riconoscimento** delle attività di **alternanza scuola-lavoro obbligatorie** per l'ammissione all'esame di Stato sono definiti con il decreto di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo;

## **candidati interni**

- d. votazione non inferiore ai sei decimi** in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.

# I requisiti per l'ammissione

## candidati interni

Nel caso di votazione **inferiore** a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il **consiglio di classe** può **deliberare**, con **adeguata motivazione**, l'**ammissione** all'esame conclusivo del secondo ciclo.

Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le studentesse e gli studenti che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le studentesse e gli studenti che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

## candidati interni

**Sono equiparati ai candidati interni** le studentesse e gli studenti in possesso del **diploma professionale quadriennale di «Tecnico»** conseguito nei percorsi del Sistema di istruzione formazione professionale, che abbiano positivamente frequentato il corso annuale previsto dall'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le regioni o province autonome.

# I requisiti per l'ammissione

## **candidati interni**

Sono ammessi, a domanda, direttamente all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, le studentesse e gli studenti che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di **otto decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non meno di otto decimi nel comportamento**, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno riportato una votazione **non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo**, senza essere incorsi in non ammissioni alla classe successiva nei due anni predetti. Le votazioni suddette non si riferiscono all'insegnamento della religione cattolica e alle attività alternative.

# I requisiti per l'ammissione

## candidati esterni

Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni, coloro che:

- a. **compiano il diciannovesimo anno di età** entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo di istruzione;
- b. **siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado** da un numero di **anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto**, indipendentemente dall'età;
- c. **siano in possesso di titolo** conseguito al termine di un **corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento** o siano in possesso di **diploma professionale di tecnico** di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- d. **abbiano cessato la frequenza** dell'ultimo anno di corso **prima del 15 marzo**.



## **candidati esterni**

### **Esame preliminare**

- Si svolge presso le istituzioni scolastiche assegnate come sede di esame;
- è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato;
- il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto;
- il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe.

# I requisiti per l'ammissione

## **candidati esterni**

**Esame preliminare per i candidati che non sono in possesso di promozione all'ultima classe**

**L'esame deve accertare la preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno.**

# I requisiti per l'ammissione

## **candidati esterni**

**Esame preliminare per i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame**

**L'esame deve essere sostenuto sulle materie previste dal piano di studi dell'ultimo anno.**

## **candidati esterni**

**L'ammissione all'esame di Stato è altresì subordinata:**

- **alla partecipazione presso l'istituzione scolastica, in cui sosterranno l'Esame, alla prova a carattere nazionale predisposta dall'INVALSI;**
- **allo svolgimento di attività assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.**

## candidati interni

Viene attribuito dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale.

Il punteggio da attribuire per il credito scolastico, maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno, è fino ad un massimo di **quaranta** punti così articolato:

- ✓ **dodici** per il **terzo** anno
- ✓ **tre** per il **quarto** anno
- ✓ **quindici** per il **quinto** anno.

Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica, **limitatamente agli studenti che si avvalgono di questi insegnamenti.**

# Credito scolastico

## **candidati esterni**

Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare sulla base:

- a. della documentazione del curriculum scolastico**
- b. dei risultati delle prove preliminari**

## Determinazione del credito scolastico

- **corrispondenza** tra la **media dei voti** conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la **fascia di attribuzione del credito scolastico**;
- nei casi di **abbreviazione del corso** di studi **per merito** è attribuito, per l'anno non frequentato, nella **misura massima** prevista per lo stesso;
- la tabella si applica anche ai **candidati esterni ammessi** all'esame a seguito di esame preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami di idoneità;
- **per i candidati che svolgono l'esame di Stato negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020** bisogna operare la **conversione del credito scolastico** conseguito, rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso e nel terzo anno di corso.

# DECRETO LEGISLATIVO

13 aprile 2017, n. 62

## Credito scolastico

### candidati interni

Media dei voti	Fasce di credito III Anno	Fasce di credito IV Anno	Fasce di credito V Anno
$M < 6$	-	-	7-8
$M = 6$	7-8	8-9	9-10
$6 < M \leq 7$	8-9	9-10	10-11
$7 < M \leq 8$	9-10	10-11	11-12
$8 < M \leq 9$	10-11	11-12	13-14
$9 < M \leq 10$	11-12	12-13	14-15



**Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019:**

**Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno**

Somma dei crediti conseguiti per il III e IV anno	Nuovo credito attribuito per il III e IV anno (totale)
6	15
7	16
8	17
9	18
10	19
11	20
12	21
13	22
14	23
15	24
16	25

## Credito Scolastico – Regime transitorio

**Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2019/2020:  
Tabella di conversione del credito conseguito nel III**

Credito conseguito per il III anno	Nuovo credito attribuito per il III anno
3	7
4	8
5	9
6	10
7	11
8	12

**Istituzione dell'elenco dei presidenti di commissioni presso l'Ufficio scolastico regionale; possono accedere i:**

- a. dirigenti scolastici;**
- b. docenti della scuola secondaria di secondo grado, in possesso di requisiti definiti a livello nazionale dal MIUR**

**Sono previste azioni formative specifiche per il corretto svolgimento della funzione di presidente.**

## Commissione

Le commissioni d'esame possono provvedere alla **correzione delle prove scritte operando per aree disciplinari;**

**Le decisioni finali sono assunte dall'intera commissione a maggioranza assoluta.**

## Prove di esame

**Il consiglio di classe elabora**, entro il quindici maggio di ciascun anno, **un documento** che esplicita:

i contenuti,  
i metodi,  
i mezzi,  
i tempi,  
gli spazi



**del percorso formativo**

**nonché**

i criteri  
gli strumenti



**valutazione adottata**

**gli obiettivi raggiunti**

## Prove di esame

**La commissione, nell'espletamento dei lavori, tiene conto del documento elaborato dal consiglio di classe.**

L'esame di Stato comprende:

- a. due prove scritte a carattere nazionale**
- b. un colloquio**

**Una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio**

## Prove di esame

La prima prova, in forma scritta, **accerta**:

**la padronanza della lingua** italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché **le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche** del candidato.

La prova:

- ✓ **consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali** in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico.
- ✓ **può essere strutturata in più parti**, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato.

## La seconda prova

- ✓ **può essere in forma** scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica,
- ✓ **ha per oggetto una o più discipline** caratterizzanti il corso di studio
- ✓ **è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze** attese dal profilo educativo culturale e professionale dello specifico indirizzo.



## Prove di esame

**Sono definiti, i quadri di riferimento**, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e Linee guida, **per la redazione e lo svolgimento delle prove di esame**, in modo da privilegiare, per ciascuna disciplina, **i nuclei tematici fondamentali.**

**Per uniformare i criteri di valutazione** delle commissioni d'esame, **sono definite le griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi** previsti per la prima e la seconda prova scritta.

Le griglie di valutazione **consentono di rilevare le conoscenze e le abilità** acquisite dai candidati e **le competenze nell'impiego** dei contenuti disciplinari.

## La seconda prova

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca individua annualmente entro il mese di gennaio:

- ✓ **le discipline oggetto della seconda prova**, nell'ambito delle materie caratterizzanti i percorsi di studio,
- ✓ **l'eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta** per specifici indirizzi di studio

Le modalità organizzative relative allo svolgimento del colloquio

## Le prove scritte

**Il Ministro sceglie i testi** della prima e seconda prova per tutti i percorsi di studio tra le proposte elaborate da una commissione di esperti.

### Istruzione professionale:

- ✓ **la seconda prova ha carattere pratico** ed è tesa ad accertare le competenze professionali acquisite dal candidato.
- ✓ **una parte della prova è predisposta dalla commissione d'esame** in coerenza con le specificità del Piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica

## Il colloquio

ha la finalità di accertare il **conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale** della studentessa o dello studente.

**La commissione**, tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio 2015, n. 107, **propone al candidato di analizzare** testi, documenti, esperienze, progetti, problemi **per verificare:**

- ✓ **l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline,**
- ✓ **la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche utilizzando la lingua straniera.**

## Il colloquio

Nell'ambito del colloquio il candidato espone, **mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta** nel percorso di studi.

Per i candidati esterni la relazione o l'elaborato hanno ad oggetto l'attività assimilabile all'alternanza scuola-lavoro, secondo criteri definiti con decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

**Il colloquio accerta altresì le conoscenze e competenze maturate dal candidato nell'ambito delle attività relative a «Cittadinanza e Costituzione»**, fermo quanto previsto all'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 e recepiti nel documento del consiglio di classe di cui al comma 1.

A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un **punteggio finale complessivo in centesimi**, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove e al colloquio e dei punti acquisiti per il **credito scolastico** da ciascun candidato per un **massimo di quaranta punti**.

La commissione d'esame dispone di un **massimo venti punti** per la valutazione di **ciascuna delle prove scritte** e di un **massimo di venti punti** per la valutazione del **colloquio**.

# Esiti

Come cambia l'attribuzione del punteggio finale

**A.S. 2018/2019**

Credito Scolastico	Prima prova scritta	Seconda prova scritta	Colloquio	Totale
40	20	20	20	100

**A.S. 2017/2018**

Credito Scolastico	Prima prova scritta	Seconda prova scritta	Terza prova scritta	Colloquio	Totale
25	15	15	15	30	100



## Nel caso di tre prove scritte

La ripartizione del punteggio delle tre prove scritte, ove previste per specifici indirizzi di studio, è **definita con Decreto del Ministro.**

Per specifici percorsi di studio, in particolare attivati sulla base di accordi internazionali, che prevedono un diverso numero di prove d'esame, la ripartizione del punteggio delle prove è **definita dai relativi decreti ministeriali di autorizzazione dei percorsi.**

L'esito delle prove è pubblicato, per tutti i candidati, all'albo dell'istituto sede della commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio.

Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di sessanta centesimi.

## Integrazione del punteggio

La commissione d'esame **può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti** ove il candidato abbia ottenuto sia:

- un credito scolastico di almeno trenta punti;
- un risultato complessivo nelle prove d'esame pari almeno a cinquanta punti.

## Lode

La commissione all'unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire della predetta integrazione del punteggio, a condizione che abbiano conseguito il:

- **credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe;**
- **punteggio massimo previsto per ogni prova d'esame.**

L'esito dell'esame con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode, è pubblicato, contemporaneamente per tutti i candidati della classe, all'albo dell'istituto sede della commissione, con la **sola indicazione «non diplomato» nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.**

Le studentesse e gli studenti iscritti all'ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado **sostengono prove a carattere nazionale, computer based, predisposte dall'INVALSI**, volte a **verificare i livelli di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese**, ferme restando le rilevazioni già effettuate nella classe seconda, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013 n. 80.

Per le studentesse e gli studenti risultati **assenti per gravi motivi documentati**, valutati dal consiglio di classe, **è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove.**

**Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento europeo per le lingue, eventualmente in convenzione con gli enti certificatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

**Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d'istituto.**

**Le studentesse e gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione se in possesso dei requisiti di ammissione.**

**Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame e se le stesse hanno valore equipollente all'interno del piano educativo individualizzato.**

La commissione d'esame, **sulla base della documentazione** fornita dal consiglio di classe, **relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione**, **predispone una o più prove differenziate**, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste.

Tali prove, **ove di valore equipollente**, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

**Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.**



Per la **predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d'esame**, la commissione può avvalersi del **supporto dei docenti e degli esperti** che hanno seguito la studentessa o lo studente durante l'anno scolastico.

La commissione potrà assegnare un **tempo differenziato per l'effettuazione delle prove** da parte del candidato con disabilità.

## Esame di Stato per studenti con disabilità e DSA

Alle studentesse e agli studenti con disabilità, per i quali sono state predisposte dalla commissione **prove non equipollenti a quelle ordinarie** sulla base del piano educativo individualizzato o che **non partecipano agli esami** o che **non sostengono una o più prove**, viene rilasciato un attestato di credito formativo **recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle discipline comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame.**

Per le studentesse e gli studenti con disabilità **il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione** e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto.

Al termine dell'esame di Stato **viene rilasciato ai candidati con disabilità il curriculum** della studentessa e dello studente.

Le studentesse e gli studenti con disabilità **partecipano alle prove standardizzate Invalsi**. Il consiglio di classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova.

**Le studentesse e gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione se in possesso dei requisiti di ammissione, sulla base del piano didattico personalizzato.**

**La commissione d'esame, considerati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.**

**Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte ed utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato e che siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali alla svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.**

**Nel diploma finale non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi.**

Per i candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, **con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera**, la commissione, **nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta**, sottopone i candidati medesimi a **prova orale sostitutiva della prova scritta**.

**Nel diploma finale non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera.**

**In casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, la studentessa o lo studente, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, sono esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguono un percorso didattico differenziato.**

**In sede di esame di Stato sostengono prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestato di credito formativo.**

Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all'albo dell'istituto

Le studentesse e gli studenti con DSA partecipano alle prove standardizzate predisposte dall'Invalsi.

**Per lo svolgimento** delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati **strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato.**

Le studentesse e gli studenti con **DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.**



## Diploma finale e curriculum della studentessa e dello studente

**Modello di Diploma** adottato, con decreto, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

**Il diploma finale** rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea, **attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi**, nonché **il punteggio ottenuto**.

**Al diploma è allegato il curriculum**, in cui sono riportate le discipline ricomprese nel piano degli studi con l'indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse.

## Diploma finale e curriculum della studentessa e dello studente

In una specifica sezione sono indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale, **distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione**, e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.

**Sono altresì indicate:**

- ✓ le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite
- ✓ le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico;
- ✓ le attività di alternanza scuola-lavoro;
- ✓ eventuali certificazioni conseguite, anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro.

# DECRETO LEGISLATIVO

13 aprile 2017, n. 62

## Grazie per l'attenzione